

Le modifiche utilizzabile dalle istanze relative al primo trimestre, da presentare in aprile

Credito Iva, modelli al restyling

Via le compensazione prestampate e spazio ai benefici ISA

DI FRANCO RICCA

Nuovo restyling per l'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva trimestrale: via dal modello TR le percentuali di compensazione prestampate e spazio ai benefici ISA per gli aderenti al concordato preventivo biennale. Una nota datata 21 marzo 2025, rintracciabile nella sezione "modelli e istruzioni" del sito internet dell'Agenzia delle entrate, descrive le ultime modifiche apportate al modello TR e alle relative istruzioni. Vediamo le principali novità di quest'ultima versione, che deve ritenersi utilizzabile a decorrere dalle istanze relative ai crediti del primo trimestre 2025, da presentare entro il prossimo 30 aprile.

Quadri TA e TB

I quadri TA e TB, che accolgono l'ammontare delle operazioni attive e di quelle passive, distinte in base all'aliquota o alla percentuale di compensazione applicabile, sono stati ristrutturati lasciando l'indicazione prestampata solo per le aliquote (4, 5, 10 e 22 per cento). Le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate in regime speciale per l'agricoltura, se diverse dalle aliquote, dovranno essere indicate nelle relative caselle (ora in bianco) direttamente dai contribuenti.

Benefici ISA

Nelle istruzioni di compilazione della casella 3 del rigo TD8, relativa all'indicazione dell'eventuale condizione di esonero dall'obbligo della garanzia, la descrizione del codice 5, riguardante i soggetti esonerati dalla presentazione della garanzia per il rimborso o per la compensazione dei crediti Iva per effetto del punteggio

ottenuto nell'applicazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA), l'importo della soglia massima del beneficio è stato elevato da 50.000 a 70.000 euro, in conseguenza delle modifiche apportate dal dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024.

E' stata inoltre introdotta, con codice 6, una nuova fattispecie di esonero dall'obbligo in esame, riguardante i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, ai quali l'art. 19, comma 3, del citato dlgs n. 13/2024 riconosce, relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato, i benefici ISA, compresi quelli ai fini Iva, previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del dl 24 aprile 2017, n. 50. Al riguardo, va evidenziato che l'Agenzia, in una faq pubblicata il 24 febbraio 2025, ha precisato che, nei confronti dei predetti contribuenti, il beneficio dell'esonero dalla garanzia, sganciato dal punteggio ISA, deve necessariamente riconoscersi per l'importo più elevato (70.000 euro) e già a partire dal primo dei due anni oggetto di concordato, per esempio il 2024; in tal caso, quindi, non si verifica la discrasia temporale tra la presentazione della dichiarazione annuale Iva (2025) e l'adesione al concordato (2024). I contribuenti in questione, se hanno aderito al concordato prima dell'inizio dell'anno solare nel quale è compresa l'istanza di rimborso/compensazione, devono riportare nella casella 3 il codice 6. Resta da capire, in ragione dei termini per l'adesione al concordato, come questi contribuenti possano far valere il beneficio per le istanze modello TR del 2024, in particolare quelle relative al primo e secondo trimestre (e così, in futuro, per la prima delle due annualità concordate).

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1601 - T.1748

